



COMUNICATO STAMPA  
19 APRILE 2005



## I NUOVI CONTRATTI ITALIANI DI LOCAZIONE E DI NOLEGGIO PER UNITA' DA DIPORTO

Integrare le reciproche esperienze e competenze per promuovere in modo coordinato e professionale i servizi offerti dalle Società Armatrici, dai Mediatori Marittimi e dagli altri Operatori commerciali del "Charter Nautico" italiano nei confronti dei Clienti finali. E' questa la motivazione su cui si basa il rapporto di stretta collaborazione instauratosi tra **U.N.I.C.A. NAUTICA** (Unione Nazionale Imprenditori Charter Nautico Associati) ed **ISYBA** (Associazione Italiana dei Mediatori Marittimi).

**U.N.I.C.A. NAUTICA** è l'associazione che raggruppa gli imprenditori Professionali del Settore, promuovendone l'immagine e le strategie commerciali, uniformandone le modalità operative, i contratti, le forme assicurative, i documenti di imbarco ecc. al fine di presentarsi al Cliente finale con una gamma di servizi omogenei, tale da renderli facilmente riconoscibili, in un processo di un continuo miglioramento del servizio e della qualità offerti, utilizzando quale feed-back l'analisi statistica del modello del "Client-Satisfying".

**ISYBA** è l'associazione nazionale unitaria che rappresenta in Italia i Mediatori Marittimi, operanti sia nel settore mercantile che in quello del diporto (*in quest'ultimo settore, dal 1990 ad oggi, il numero delle persone iscritte nei Ruoli Mediatori Marittimi tenuti dalle Camere di Commercio competenti per territorio ha superato quota 1200*), favorendone la crescita professionale tramite la realizzazione di attività culturali anche a scopo di addestramento, aggiornamento e perfezionamento, nonché la pubblicazione e diffusione di studi, ricerche e materiale didattico e tutelando gli interessi di categoria nei confronti delle Autorità e dei terzi, degli Enti Pubblici e Privati, delle altre Associazioni.

Il primo risultato derivante dalla collaborazione tra queste Associazioni è stata la pubblicazione dei nuovi Contratti Italiani di Locazione (*denominato ISYBA-YLOC*) e di Noleggio (*denominato ISYBA-YTIME*) per Unità da Diporto, che sono stati realizzati tenendo conto sia delle recenti innovazioni normative, anche fiscali, introdotte a livello nazionale ed internazionale, sia dei diritti dei Clienti finali (intesi come Consumatori), con particolare riguardo al "Diritto di recesso" concesso ai Consumatori nei contratti conclusi a distanza (*Direttiva 97/7/CE e D.Leg.vo n. 185/1999*), che non sono presenti nei formulari adottati in passato da alcune Camere di Commercio e da altre Organizzazioni.

In breve, di seguito si elencano le principali novità contenute nei citati formulari:

### 1) Campo di applicazione.

Detti contratti prevedono che "l'unità deve essere utilizzata per navigazione da diporto a scopo ricreativo, escludendo espressamente il suo impiego per l'insegnamento della navigazione da diporto, per attività sportive e quale unità appoggio per immersioni subacquee".

*Tale precisazione si è resa necessaria in quanto: l'art. 1 della legge n. 172/2003 ha esteso le attività in cui possono essere impiegate le unità da diporto; onde evitare di perdere le agevolazioni fiscali introdotte in materia di IVA dall'Agenzia delle Entrate con circolari n.76/E del 2 agosto 2001 e n. 49/E del 7 giugno 2002 (applicabili solo alle prestazioni di locazione, anche finanziaria, e di noleggio); onde evitare la NON copertura assicurativa nel caso l'utilizzo dell'unità non sia quello previsto.*

### 2) Diritto di recesso.

Considerando che la maggior parte delle trattative e delle conclusioni avvengono per posta, telefax ed email con Clienti appartenenti alla categoria "Consumatori", si è reso necessario inserire esplicitamente in detti contratti una clausola che richiami in toto le previsioni della Direttiva 97/7/CE, recepita in Italia con D. Leg.vo n. 185/1999, riguardante la protezione dei Consumatori in materia di contratti a distanza.

*Il sistema di garanzie per il Consumatore predisposto dal D. Leg.vo n. 185/1999 si incentra sulla attribuzione allo stesso del diritto di recesso, "da qualunque contratto a distanza, senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo", nel termine di dieci giorni lavorativi. I dieci giorni decorrono dal giorno di ricevimento dei beni ovvero dal giorno della conclusione del contratto, nel caso in cui abbia ad oggetto servizi. Nel caso di non assolvimento da parte del fornitore degli obblighi di cui all'art. 4 (sulle condizioni e le modalità di esercizio del diritto di recesso) il termine per il recesso del Consumatore si allunga a tre mesi.*

### 3) Foro competente o Arbitrato.

Detti contratti prevedono che ogni controversia debba essere risolta in via stragiudiziale facendo ricorso ad arbitrato libero presso la Camera Arbitrale Marittima di Genova.

*Considerando quanto precisato al punto 2 di cui sopra, nel caso di contratto concluso a distanza con Clienti appartenenti alla*



COMUNICATO STAMPA  
19 APRILE 2005



*categoria “Consumatori” il foro competente territorialmente e’ quello del domicilio (o residenza) del Consumatore. In alternativa la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori possono essere risolte in via stragiudiziale tramite ricorso alla conciliazione ed all’arbitrato dinanzi alle Camere di Commercio (v. legge di riforma delle Camere di commercio, la legge n., 580/1993 che all’art. 2, comma 4 prevede che esse possano istituire delle commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione stragiudiziale delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori). In particolare, nell’arbitrato amministrato (indicato anche come arbitrato istituzionale o preorganizzato), le parti, attraverso un esplicito richiamo contenuto nell’accordo arbitrale, affidano la gestione e l’organizzazione del procedimento ad un organismo permanente e alla disciplina - che si sostanzia in un vero e proprio regolamento - da questo predisposta e, in caso di clausola compromissoria, eventuale - l’arbitrato seguirà così le norme procedurali contenute in tale regolamento, alle quali gli arbitri, ed ovviamente le parti, sono tenuti ad attenersi. Esistono Camere Arbitrali, cosiddette “settoriali” (“merceologiche” o “di categoria”), specializzate in un determinato settore; in ambito della navigazione marittima e da diporto l’unica Camera Arbitrale settoriale esistente in Italia è quella organizzata presso la Camera di Commercio di Genova. Il ricorso a questa procedura offre numerosi vantaggi alle parti: rapidità ed economicità; competenza specifica di chi è chiamato a decidere la controversia (arbitri); efficacia ed esecutività della sentenza (lodo arbitrale).*

I contratti realizzati da ISYBA e da U.N.I.C.A. NAUTICA sono già stati depositati presso numerose Camere di Commercio italiane e le relative Unità di Regolazione del Mercato. Inoltre sono stati inviati per conoscenza alla maggior parte degli Operatori del settore Charter Nautico affinché ne possano prendere visione ed eventualmente decidere se utilizzarli.

Per qualsiasi ulteriore delucidazione o per informazioni sulle procedure da seguire per riceverne copia, gli interessati possono contattare:

**U.N.I.C.A. NAUTICA**

c/o Studio Laneri, Viale Giulio Cesare 118 - Scala A - Int. 3 - 00192 Roma

Tel/Fax 06 50916037 - E-mail: [unicanautica@tiscali.it](mailto:unicanautica@tiscali.it) - Web: [www.unicanautica.it](http://www.unicanautica.it)

**ISYBA**

via Bologna, 9 - 15076 Ovada (AL)

Tel: 0143 821244 - Fax 0143 81869 - E-mail: [info@isyba.it](mailto:info@isyba.it) - Web: [www.isyba.it](http://www.isyba.it)